



COMUNE DI VIGNALE MONFERRATO

C.A.P. 15049 – PROVINCIA DI ALESSANDRIA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3 del 05-03-2020

**OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO
DELLE PERSONE FISICHE - ANNO 2020: DETERMINAZIONI**

L'anno **duemilaventi** addì **cinque** del mese di **marzo** alle ore **21:00**, nella sala delle riunioni. Esaurite le formalità prescritte dal vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio sono stati per oggi convocati i componenti di questo **CONSIGLIO COMUNALE**, in seduta Pubblica Ordinaria di Prima convocazione. Fatto l'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Pr. As.
Corona Ernesta	Sindaco	Presente
Cremonese Cesarino	Consigliere	Presente
Cotti Gianmario	Consigliere	Presente
Civatti Patrizia	Consigliere	Presente
Bogino Roberto	Consigliere	Assente
Buzzi Piero	Consigliere	Presente
Scrivano Franco	Consigliere	Presente
Nebbia Francesco	Consigliere	Presente
Birago Massimo	Consigliere	Presente
Morando Paola	Consigliere	Presente
Severino Giorgio	Consigliere	Presente

Totale Presenti 10, Assenti 1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Palmieri Sante, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Signora **Corona Ernesta** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Assessori esterni senza diritto di voto:

Corona Roberto	A
Accornero Ermanno	P

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge 27 dicembre 1997, n. 449 (legge finanziaria per l'anno 1998), che ha delegato il governo ad emanare un decreto legislativo avente ad oggetto l'istituzione di un'addizionale comunale all'I.R.P.E.F.;

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, che ha introdotto l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

VISTO l'art. 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, (legge finanziaria 2003), che ha provveduto a sospendere le disposizioni dettate dal summenzionato decreto legislativo 360/98, nonché le successive sospensioni introdotte dalle leggi finanziarie degli anni seguenti al 2003;

VISTO l'art. 1, commi 142, 143 e 144 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che ha eliminato gli effetti sospensivi delle precedenti leggi finanziarie e ha introdotto sostanziali modifiche alla norma istitutiva dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

CONSIDERATO che le suddette modifiche legislative hanno disposto che i comuni devono disciplinare l'entrata da qua con apposito regolamento;

RILEVATO che la normativa istitutiva dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. stabiliva che l'aliquota massima da adottare non poteva eccedere la misura complessiva dello 0,5 per cento, da deliberare all'interno di un triennio e, per ogni anno, l'incremento dell'aliquota non doveva superare lo 0,2 per cento annuo;

PRESO ATTO che la modifica normativa sopra richiamata ha successivamente introdotto la possibilità ai comuni di elevare la misura massima del tributo in oggetto allo 0,8 per cento;

CONSIDERATO che il legislatore aveva introdotto un nuovo vincolo con il dettato dell'art. 1, comma 7, del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, confermato dall'art. 77-bis, comma 30, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 che aveva posto il divieto agli enti locali di incrementare le proprie entrate tributarie ad esclusione della T.A.R.S.U., per il triennio 2009-2011, e comunque fino all'attuazione del federalismo fiscale;

PRESO ATTO che con D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" si è dato avvio al processo di attuazione del federalismo fiscale;

VALUTATO che in base alla normativa vigente è possibile applicare un'aliquota relativa all'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. nella misura massima dello 0,8%, senza alcun particolare vincolo;

RILEVATO altresì che il legislatore ha comunque previsto la possibilità di adottare un'articolazione tariffaria in conformità con gli scaglioni di reddito previsti per l'applicazione dell'I.R.P.E.F., in alternativa all'aliquota unica;

VERIFICATO che ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 360/98, può comunque essere stabilita una soglia di esenzione quando sono presenti specifici requisiti reddituali;

PRESO ATTO che la predetta soglia di esenzione è da intendersi come "*limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta*" e, pertanto, "*nel caso di superamento del detto limite, la stessa si applica al reddito complessivo*".

RILEVATO che il Comune di Vignale Monferrato ha approvato il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF e determinato l'aliquota dello 0,8% con deliberazione di consiglio comunale n. 17 del 01.07.2015, in vigore dal 1° gennaio 2015;

PRESO ATTO che è intendimento di questa amministrazione confermare l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

RILEVATO che è pertanto necessario confermare il testo del regolamento per l'applicazione

dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, tenendo conto di quanto sopra evidenziato;

VISTA la bozza che riporta il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, approvato con la citata deliberazione di C.C. n. 17 del 01.07.2015, allegato alla presente deliberazione sub "A" per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone: *"Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, come chiarito con comunicazione, prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 28.02.2020 che differisce al 30.04.2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti all'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

VISTO lo schema di Bilancio di Previsione per l'esercizio 2020-2022, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 29.01.2020, dichiarata immediatamente eseguibile;

VISTO il parere favorevole del revisore dei conti che si allega alla presente deliberazione sub "B" per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio Amministrativo ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dell'atto ai sensi dell'art. 49 comma 1° del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio Tributi ha espresso parere favorevole in ordine alle regolarità tecnico-tributarie dell'atto ai sensi dell'art. 49 - comma 1° - del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alle regolarità tecnico-contabile dell'atto ai sensi dell'art. 49 - comma 1° - del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Con Voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di confermare la misura dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche da applicare per l'anno 2020 nella misura dello 0,80 punti percentuali;
- di approvare, pertanto, il regolamento che disciplina l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, nel testo approvato con deliberazione di C.C. n. 17 del 01.07.2015 che si allega alla presente sub "A", quale parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che le disposizioni in ordine all'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ed al suo regolamento entreranno in vigore a far data dal 01.01.2020;

Con Voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267,

DELIBERA

DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

Visto, si esprime PARERE Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica Contabile** ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 05-03-2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Marina Caprioglio

Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica Amministr.** ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 05-03-2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Mauro Gregoletto

Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla **Reg. tecnica Uff. Tributi** ai sensi dell'art. 49 comma 2° del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 05-03-2020

Il Responsabile del Servizio
(Marina Caprioglio)

Letto, confermato e sottoscritto

IL Sindaco
F.to Ernesta Corona

IL Segretario Comunale
F.to Sante Palmieri

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N. 91 Reg. Pubbl.

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Vignale Monferrato, li 10-03-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Mauro Gregoletto

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione **Divenuta esecutiva in data 20-03-2020** per decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:

Vignale Monferrato, li 10-03-2020

IL Segretario Comunale
F.to Sante Palmieri

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Vignale Monferrato, li 10-03-2020

IL Segretario Comunale
Sante Palmieri